



COMUNE DI BADIA POLESINE

Piazza Vittorio Emanuele II, 279 – CAP 45021

Tel. 0425-53671 – Fax 0425-53678

SETTORE URBANISTICA

e-mail: ufficiocommercio@comune.badiapolesine.ro.it

Ufficio Commercio - SUAP

Prot. n. 18593

Badia Polesine, 25/08/2022

BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI IN CONCESSIONE DEI POSTEGGI LIBERI NEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 ed in particolare l'art.70 comma 5 secondo cui *"Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie."*;

Richiamata l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 4 aprile 2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del D.Lgs. 59/2010;

Visti i documenti unitari delle Regioni e Province Autonome per l'attuazione dell'intesa della conferenza unificata del 05.07.2012 ex art. 70 comma 5 del D.lgs. 59/2010, in materia di commercio su aree pubbliche del 24.01.2013 e del 03.08.2016;

Vista la legge regionale 6 aprile 2001 n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e s.m.i. ed i relativi provvedimenti attuativi;

Viste in particolare, la deliberazione di Giunta regionale n. 986 del 18 giugno 2013 e s.m.i. emanata in recepimento dell'Intesa e dei documenti unitari sopra citati;

Vista la L.R. 14 maggio 2013, n. 8 *"Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche, modifica della L.R. 6 aprile 2001, n. 10 Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche e successive modifiche e della L.R. 4 novembre 2002, n. 33 'Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo' e successive modificazioni"*, prevedendo nello specifico l'inserimento degli articoli 4-bis e 4-ter al testo vigente della L.R. 10/2001 al fine di disciplinare rispettivamente l'assoggettamento al requisito della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggio, e gli adempimenti connessi alle verifiche svolte dai Comuni con riferimento alle relative informazioni o documentazioni presentate dalle imprese interessate;

Preso atto che con propria D.G.R. n. 1552 del 10 ottobre 2016, di approvazione delle *"Linee applicative dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche"*, al punto 6 dell'Allegato A la Regione Veneto espressamente prevede che *"La tempistica e la procedura da seguire in ordine alla presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, alla redazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria, alla presentazione di eventuali*

osservazioni e all'approvazione della graduatoria definitiva ed al rilascio delle autorizzazioni/concessioni restano disciplinate dalla deliberazione di giunta regionale n. 2113 del 2 agosto 2005 e s.m.i.”;

Visto il Piano per il Commercio su aree pubbliche approvato con approvato con D.C.C. n. 37 del 28.11.2002 e successive modifiche con D.C.C. n. 11 /2006 e D.C.C. 22/2012;

RENDE NOTO

E' indetta la procedura di selezione per l'assegnazione delle concessioni di posteggi liberi non assegnati su area pubblica relativa a:

MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI'

l'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nel **mercato annuale** che si svolge con cadenza settimanale nel giorno di VENERDI' in Badia Polesine – Capoluogo – Piazza Marconi (Allegato A)

N. Post.	Mq.	Settore	Merceologia	Periodicità	Ubicazione	Eventuale data di scadenza della concessione precedente
8	8,50 x 5	ALIMENTARE	ALIMENTARE	ANNUALE	P.ZZA MARCONI	Posteggio vacante
4	8 x 5	ALIMENTARE PRODOTTI ITTICI	SPECIALIZZA TO ITTICO	ANNUALE	P.ZZA MARCONI	Posteggio vacante
1	8 x 5	NON ALIMENTARE	NON ALIMENTARE	ANNUALE	P.ZZA MARCONI	Posteggio vacante

1. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di anni 12.

2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO

Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra descritto, mediante la formazione di una graduatoria.

3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI – Posteggi esistenti vacanti

In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l'assegnazione delle concessioni verrà effettuata per ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a1) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = **punti 40**

- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = **punti 50**

- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = **punti 60.**

a2) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:

- In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta.

2. In via residuale, a parità di punteggio totale, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

1. Possono partecipare alla selezione le persone fisiche, le società di persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione è altresì necessaria la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali, come stabilito dall'articolo 4-bis della legge regionale n. 10 del 2001.

5. PUBBLICAZIONE DEL BANDO

1. Il presente bando è pubblicato all'albo pretorio *on-line* del Comune, consultabile alla pagina web: www.comune.badiapolesine.ro.it fatte salve ulteriori forme integrative di pubblicità.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

1. Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, devono essere presentate tramite il portale telematico <https://www.impresainungiorno.gov.it> a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nell'Albo Pretorio *on-line* del Comune ed entro il trentesimo giorno dalla stessa, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160.
Le successive comunicazioni da parte del concorrente e dell'Amministrazione comunale avverranno esclusivamente a mezzo Portale SUAP (portale www.impresainungiorno.gov.it).
2. Le domande inviate oltre il termine indicato, la redazione della domanda su modello non conforme e le domande prive dei dati essenziali richiesti come indicati al successivo punto 7 non produrranno alcun effetto, saranno considerate inammissibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
3. Nel caso di aggiudicazione della richiesta concessione, la domanda presentata è intesa anche al rilascio della relativa autorizzazione commerciale ai sensi dell'articolo 28 del D. Lgs. 114/1998 (come modificato dall'articolo 70 del D.Lgs. 50/2010) e dell'articolo 3 della L.R. 10/2001.
4. Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.

7. CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - dati anagrafici del richiedente;
 - Codice Fiscale e/o Partita IVA;
 - numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche, se già effettuata;
 - indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce;
 - autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del d.Lgs.59/2010 e s.m.i. del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presenti;
 - gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva, per le imprese già iscritte nel registro imprese e cui sia già scaduto il termine per il primo versamento contributivo;
 - autocertificazione dei requisiti antimafia art. 67 D.lgs. n. 159/2011;
2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti: copia del documento di identità del sottoscrittore della domanda;
 - copia dei documenti di identità dei sottoscrittori;
 - autocertificazioni inerenti il possesso dei requisiti morali, professionali ed antimafia;
 - copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
3. Ai fini delle priorità per l'assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:
 - la precisazione che l'operatore che partecipa al mercato in caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti numero di presenze di anzianità di spunta;
 - numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche e dell' eventuale dante causa;

- ogni altro elemento ritenuto idoneo a conseguire le priorità di legge (con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).
4. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e *in toto* ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

8. CAUSE DI ESCLUSIONE

1. L'esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
 - la spedizione delle domande mediante il SUAP telematico di Badia Polesine fuori dal termine e/o con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
 - la mancata sottoscrizione della domanda;
 - la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività da parte del titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società;
 - nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con poteri di amministrazione;
 - la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l'attività del settore alimentare o dell'eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
 - la mancanza degli allegati di cui al punto 7, comma 2;
 - l'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
 - la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l'assegnazione con la specificazione merceologica (se prevista);
 - la mancanza degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva, se dovuti;

9. INTEGRAZIONI

- Fuori dei casi di esclusione di cui all'art. 8, è possibile integrare le domande incomplete degli elementi di cui all'art. 7 secondo le disposizioni comunali relative alla gestione dei procedimenti.

10. GRADUATORIA

1. La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata presso l'albo pretorio del Comune entro il 30/10/2022.
2. Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione della stessa.
3. L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.
4. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiori al limite fissato dal paragrafo 7 dell'Intesa in Conferenza unificata 5 luglio 2012, dovrà rinunciare, comunicandolo al Comune entro dieci giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria a uno o più dei posteggi assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione il Comune procede d'ufficio definendo i posteggi in esubero mediante sorteggio ed assegnandoli ai soggetti che seguono nelle relative graduatorie. Qualora non vi siano domande concorrenti per il posteggio o per i posteggi interessati, il Comune procede a nuova selezione come posteggio libero.
5. Avverso al provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva è possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
6. E' altresì necessaria la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali, come stabilito dall'articolo 4-bis della legge regionale n. 10 del 2001. Detto requisito deve essere soddisfatto anche dagli operatori che esercitano l'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante con titolo abilitante facente riferimento ad un Comune di altra Regione italiana.

7. L'Amministrazione Comunale è tenuta, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R.
8. Gli Uffici possono eseguire, in qualsiasi momento, verifiche e controlli sulle domande in graduatoria e sui soggetti che partecipano al bando.
9. In caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere e o mendaci, si procederà all'esclusione delle domande e ad eventuale segnalazione all'autorità giudiziaria.

11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Nel caso in cui la nuova concessione non sia rilasciata entro i termini sopra indicati, l'operatore può svolgere la propria attività, purché il Comune abbia già approvato la graduatoria definitiva.

12. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 E DEL GDPR

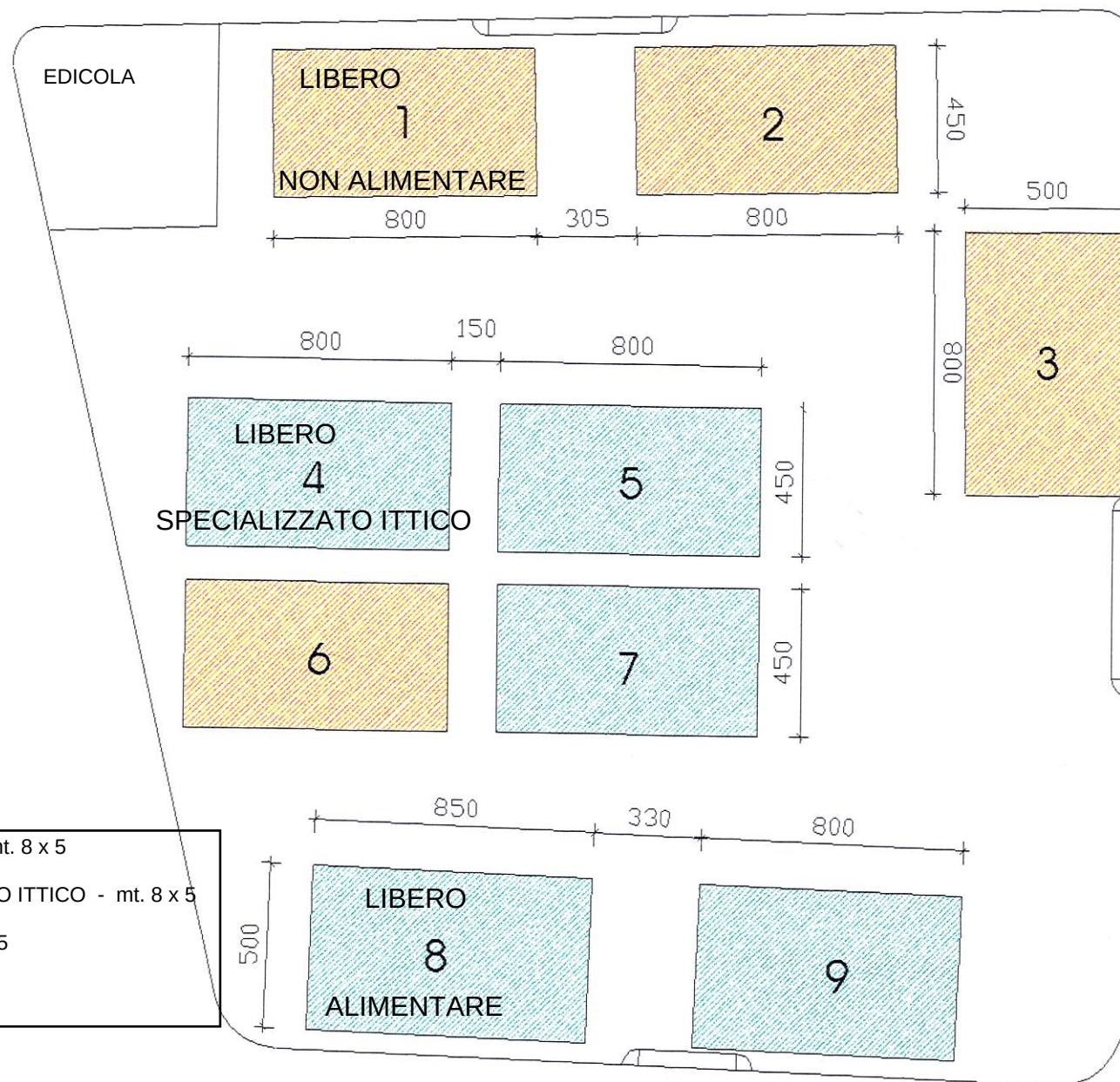
1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
 - a) nell'ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;
 - b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90.
2. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell'ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all'accettazione della pratica.
4. Titolare del trattamento è il Comune di Badia Polesine (RO), con sede in Piazza V. Emanuele n. 279, in persona del Sindaco pro tempore.
5. Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Urbanistica

13. DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché al Regolamento comunale che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.
2. Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet (www.comune.badiapolesine.ro.it) e inviato alle associazioni di categoria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Patrizio Trivellato

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Posteggio 1 - NON ALIMENTARE - mt. 8 x 5

Posteggio 4 - ALIM. - SPECIALIZZATO ITTICO - mt. 8 x 5

Posteggio 8 - ALIMENTARE - 8,50 x 5